

## COMUNE DI RICCIONE

<p style="text-align: center;"><b>VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE nr 10 del 27/04/2021</b></p>
---

**Oggetto: APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Riccione, Dott.ssa Marabini Monica (Presidente), Dott.ssa Carli Maria Luisa e Dott. Tontini Roberto, ricevuta in data 27.04.2021 la documentazione relativa al parere da produrre relativa ad **“APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE”**

**VISTA** la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* che istituisce a decorrere dal 2021 il **Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, in sostituzione della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP- COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche affissioni (DSPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;

**PRESO ATTO CHE:** - ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone e': *a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree pertinenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

**PRESO ATTO CHE**

- ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone e' caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero *“l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 817 di suddetta legge, il Canone unico e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe.

**PRESO ATTO CHE:**

la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, e' rispettata dallo schema di tariffe che si andranno

ad approvare con la presente deliberazione;

**TENUTO CONTO** che l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

**PRESO ATTO** che con D.M. del 19/03/2021 e' stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021;

**PRESO ATTO** che il D.Lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed in particolare l'art. 48, attribuisce alla G.C. la competenza in materia di determinazione e approvazione delle tariffe;

**VISTE:**

- la D.G. n. 13 del 21.01.2021, avente ad oggetto *“Canone unico patrimoniale e canone mercatale, ex legge n. 160/2019. Disciplina transitoria valida nel periodo intercorrente dall'01/01/2021 fino all'istituzione ed approvazione del regolamento e delle tariffe”*;
- la Delibera C.C. n. 2 del 28.01.2021 avente ad oggetto *“Istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Approvazione regolamento per la disciplina transitoria”*;
- la Delibera C.C. n. 6 del 14.04.2021 avente ad oggetto *“Approvazione regolamento comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.”*

**VISTO** il Regolamento comunale innanzi citato, approvato con delibera di Consiglio n. 6 del 14.04.2021, in particolare:

- l'art. 5 comma 1 *“La graduazione della tariffa e' effettuata in base alla classificazione delle strade e al valore economico della concessione o dell'autorizzazione in relazione all'attività svolta. L'approvazione delle tariffe e dei coefficienti d'importanza delle strade e del valore economico della concessione o dell'autorizzazione in relazione all'attività svolta, e' di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione*

*del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno”;*

- ed al comma 2 “Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
  1. *giornaliera: nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all’anno solare;*
  2. *onnia: nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare”;*
- l’artg. 28 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico;
- gli artt. 43, 44, 54, 55 in materia di determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni tariffarie per diffusione dei messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni;

**VISTO** l’art. 7 del regolamento Canone unico patrimoniale, Parte B, Criteri per la determinazione della tariffa del canone di concessione per l’occupazione delle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati;

**VISTO** l’allegato A del vigente regolamento del Canone Unico Patrimoniale contenente la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine per l’occupazione del suolo pubblico;

**VISTO** l’allegato B del vigente Regolamento del Canone unico patrimoniale contenente la suddivisione del territorio comunale in categorie per la diffusione di messaggi pubblicitari;

**PRESO ATTO** della necessità di provvedere alla contestuale determinazione dei coefficienti e quantificazione delle tariffe del Canone patrimoniale di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ex Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 816 a 836 (ex canone di occupazione suolo pubblico e passi carrai), oltre che del “*Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*”, ex Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 837 a 5845 (canone mercatale) come da allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**PRESO ATTO** della necessità di provvedere alla contestuale determinazione dei coefficienti ed alla quantificazione delle tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 816 a 836, per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni (ex imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e canone impianti pubblicitari), come da allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**OSSERVATO** che le tariffe sono state così determinate al fine di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti;

**VISTA** la deliberazione consigliere n. 33 del 28.12.2020 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”, i.e.;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 21/01/2021, immediatamente eseguibile, ad oggetto Approvazione del Piano esecutivo di gestione / Piano della Performance 2021-2023 (art. 169 TUEL)

**VISTO** l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia Farinelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

**VISTO** l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia Farinelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

**VISTI** i pareri:

- favorevole espresso dal Responsabile D.ssa Cinzia Farinelli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
- favorevole espresso dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, D.ssa Cinzia Farinelli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

il Collegio esprime parere favorevole.

Riccione, 27/04/2021

Il Collegio dei Revisori

F.to Dott.ssa Marabini Monica (Presidente)

F.to Dott.ssa Carli Maria Luisa

F.to Dott. Roberto Tontini